



## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

**DEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)**

**Nominata con D.P.R. del 03/10/2016 e del 23/11/2016**

pec: [osl.villaliterno@asmepec.it](mailto:osl.villaliterno@asmepec.it)

Piazza G. Marconi, 1

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 109 DELL'11 APRILE 2024**

**OGGETTO:** Pagamento in favore di Agenzia Entrate - Riscossione di Caserta - Società Eventi s.n.c. (cedente) / Sig. Pedana Antonio (cessionario). Ammissione alla massa passiva della liquidazione e pagamento dei debiti transatti ai sensi dell'art. 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Integrazione e parziale modifica della deliberazione n. 88/CSL del 10/01/2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 (undici) del mese di aprile 2024, alle ore 10,30 presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Villa Literno, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

		Presenti	Assenti
D.ssa Filippa Costantino	Presidente	X	
Rag. Giuseppina Simeoli	Componente	X	
D.ssa Carla Teofili	Componente	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione

#### **PREMESSO che:**

- il Comune di Villa Literno (CE), con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
- con D.P.R. in data 03 ottobre 2016 e 23 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 10 novembre 2016 e in data 5 dicembre 2016 i richiamati Decreti presidenziali sono stati formalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente alla dott.ssa Filippa Costantino e rag. Giuseppina Simeoli e alla dott.ssa Carla Teofili;
- la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la Sede del Comune di Villa Literno (CE), come da delibere n. 1 del 10 novembre 2016 e n. 2 del 9 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUOEL;
- con propria deliberazione n. 1/CSL del 10 novembre 2016, avente ad oggetto: "Insediamento – Nomina Presidente – Piano di lavoro – Adempimenti preliminari", questa Commissione ha provveduto ad avviare le procedure preliminari per l'accertamento della massa attiva e massa passiva;

- con la stessa deliberazione n.1/CSL è stato dato avviso ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione della passività al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUOEL; mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno, nonché affissione in forma di manifesto sul territorio comunale ed a mezzo stampa;
- con propria delibera n. 3/CSL del 10 gennaio 2017, questo Organo ha provveduto all'emanazione di un ulteriore avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUOEL, prorogando di ulteriori 30 giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva, decorrenti dal 10 gennaio 2017 fino al 10 febbraio 2017;

## VISTI

- l'art. 248, comma 4, del TUOEL, il quale stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL, il quale stabilisce che l'Organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUOEL, che prevede che nella massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2015), i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, del TUOEL, che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 258 del TUOEL, che, nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, al comma 3 prevede: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;
- l'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  - la circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 186 del 9 agosto 2008, in merito alla: *"Cessione del credito"* chiarisce quali effetti produce la cessione del credito, come prevista dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile (e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa), sulla normativa de qua. Sul punto, si ritiene che la verifica prevista dall'art. 48-bis vada effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del

credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). In altri termini, si è dell'avviso che nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito (cessionario) - subentrato nel rapporto con la Pubblica amministrazione in virtù di un contratto stipulato tra privati al quale la stessa è rimasta estranea - non sussistano i presupposti per procedere alla verifica disciplinata dal Regolamento. Qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenziasse una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l'Amministrazione può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quella disciplinata dall'art. 48-bis;

- la circolare 8 ottobre 2009, n. 29/RGS, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale MEF - RGS - Prot. 41794 del 21/03/2018 - U, sul punto: "*CHIARIMENTI INTEGRATIVI IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO*" chiarisce che in caso di cessione del credito - effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti di impresa - la verifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l'Amministrazione rimanga estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito.

Nell'ambito dello scenario della disciplina codicistica, qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto) - indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione - la notifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente).

In assenza del consenso del debitore - non necessario ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, purché il credito non abbia carattere strettamente personale - la Pubblica Amministrazione può infatti opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario.

Invero, con la cessione del credito - subentrando il cessionario nel diritto di credito del cedente e sostituendosi ad esso nella medesima posizione - non può determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a causa della cessione del credito in cui, tra l'altro, non ha avuto direttamente parte.

Inoltre, evidenti ragioni anti-elusive, escludono che la verifica *de qua* possa essere effettuata solamente nei confronti del cessionario.

- la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2018, n. 13, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale MEF - RGS - Prot. 41794 del 21/03/2018 - U, avente ad oggetto: "*Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti aggiuntivi.*", la quale rimarca la prescrizione recata dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale, in presenza della segnalazione di cui al citato articolo 48-bis, il soggetto pubblico deve comunque procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme eccedenti l'ammontare del debito oggetto dell'inadempimento, salvo quanto disposto dall'articolo 72-ter del menzionato D.P.R. n. 602/1973 e dall'articolo 545 del codice di procedura civile;

ff  
d  
h

**DATO ATTO che:**

- la Ditta Eventi snc di Anna Di Mauro e C. ha presentato istanza di insinuazione alla massa passiva della liquidazione, acquisita al protocollo di quest'Organo con il n. 78/CSL del 23/12/2016 e al protocollo generale dell'Ente con il n. 31 del 2 gennaio 2017, per noleggio impianto audio, luci e palco in occasione di manifestazioni ed eventi, per un importo complessivo di € 63.340,00 (sessantatremilatrecentoquaranta/00 euro) riferito alle fatture n. 07 del 21.03.2006, n. 45 del 2.12.2007 e n. 09 del 10.3.2008;
- la surrichiamata società ha cessato la propria attività, per scioglimento, in data 19.12.2017, ed è stata cancellata dalla CCIAA in data 01.02.2018 e i soci al momento della cancellazione

- erano: la Sig.ra Anna Di Mauro, nata a Napoli il 14.12.1986 e il Sig. Polce Antonio, nato a Capua il 23.01.1984;
- con proposta di transazione n. 354/CSL e n. 355 /CSL del 27 aprile 2023, questa Commissione ha proposto rispettivamente alla Sig.ra Anna Di Mauro e al Sig. Polce Antonio, quali soci della Ditta Eventi snc, il pagamento dell'importo di € 15.835,00, comprensivo di IVA, commisurato alla percentuale di partecipazione societaria (50%), per un importo complessivo di € 31.670,00 (trentunomilaseicentosestanta/00 euro) pari al 50% del suddetto credito vantato, ai sensi dell'art. 258 del TUOEL;
  - in data 6 maggio 2023, i soci Sig.ra Anna Di Mauro e Sig. Polce Antonio hanno fatto formale cessione di credito nei confronti del Sig. Pedana Antonio, giusto atto n. 8994 del notaio Gianluigi Ferrone, registrato all'ADE di Caserta in data 06.05.2023 al n. 13829/1T, della somma vantata nei confronti del Comune di Villa Literno;
  - con nota n. 496 /CSL del 3 gennaio 2024, quest'Organo, ha formulato proposta transattiva e non negoziabile, ai sensi dell'art. 258 del TUOEL, al sig. Pedana Antonio nato a Villa Literno il 02.05.1975 per l'importo di € 31.670,00 a lordo di IVA e di ogni altro onere accessorio, pari al 50% del credito vantato, a saldo e a stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questa Commissione e del Comune di Villa Literno, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito a qualsiasi titolo vantato;
  - in data 08/01/2024 è stata acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 337 in pari data, l'accettazione della suddetta proposta di transazione n.496/CSL da parte del Sig. Pedana Antonio;
  - con propria deliberazione n. 88/CSL del 10 gennaio 2024, questa Commissione ha disposto la liquidazione a favore del Sig. Pedana Antonio, in qualità di cessionario della Ditta Eventi snc (cedente), dell'importo di € 31.670.00 (trentunomilaseicentosestanta/00 euro), previa verifica della regolarità contributiva e fiscale;
  - la predetta Società, a seguito della richiesta n. 202400000043589 del 10/01/2024 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, è risultata debitrice nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Caserta per l'importo di € 29.346,04 (ventinovemilatrecentoquarantasei/04 euro);

**VISTA** l'ordinanza dell'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta del 12.02.2024, codice identificativo del fascicolo 28/2024/9232, codice identificativo procedura esecutiva 02884202400000685000, con la quale viene intimato al terzo Comune di Villa Literno di non disporre delle somme pignorate per l'importo di € 29.346,04 (ventinovemilatrecentoquarantasei/04 euro), in ragione del rapporto sussistente con il debitore ditta Eventi snc;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere al pagamento dell'importo di € 29.346,04 (ventinovemilatrecentoquarantasei/04 euro) a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta e del restante importo di € 2.323,96 (duemilatrecentoventitre/96 euro) a favore del Sig. Pedana Antonio;

Con votazione unanime dei presenti, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Straordinaria di Liquidazione

#### **DELIBERA**

- di approvare la premessa narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il pagamento di quanto dovuto dalla ditta Eventi snc, in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta fino alla concorrenza di € 29.346,04 (ventinovemilatrecentoquarantasei/04 euro), pari al totale del credito vantato nei confronti del Comune di Villa Literno, sul codice IBAN: IT35Z0760114900000000236810, intestato alla

predetta Agenzia - Agente della Riscossione per la provincia di Caserta - codice identificativo fascicolo 28/2024/9232;

- di autorizzare il pagamento al Sig. Pedana Antonio, nato a Villa Literno il 02/05/1975, CF: PDNNTN75E02L844P, dell'importo di € 2.323,96 (duemilatrecentoventitre/96 euro), sul codice IBAN comunicato con l'accettazione della proposta di transazione in data 08/01/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 337 in pari data;
- di includere i suddetti debiti nella massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'art. 258, comma 6, del TUOEL, nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione delle passività;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 1993;
- di pubblicare la presente deliberazione, a cura dell'Amministrazione Comunale, sull'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione dedicata all'attività della Commissione Straordinaria di liquidazione del sito internet istituzionale del Comune;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Caserta e al Sig. Pedana Antonio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 11:00 si dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:  
(Costantino - Stupoli - Teofili)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Villa Literno, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Villa Literno, 11 aprile 2024

Il Responsabile del Procedimento

